

PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL D.LGS. 28 GIUGNO 2005, N. 139

Gennaio 2021

Relazione illustrativa

1.- Il principio dell'equilibrio di genere è ormai consolidato nel nostro ordinamento, sia grazie a numerosi interventi legislativi che a importanti arresti giurisprudenziali, anche della Corte costituzionale. La sua compiuta applicazione nell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile risulta, dunque, indispensabile.

Il presente emendamento è reso necessario e urgente a causa dell'imminenza del rinnovo degli organi professionali, ancorché, attualmente, le operazioni elettorali siano state sospese in forza dell'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, 18 dicembre 2020, n. 7323, proprio allo scopo di consentire l'adeguamento della normativa professionale al suddetto principio.

Le norme del presente emendamento intendono assicurare la piena applicazione del principio nell'elezione sia degli organi territoriali che di quelli centrali della categoria, operando attraverso il meccanismo delle pari opportunità, in sede di presentazione delle candidature e di espressione delle preferenze da parte degli elettori.

In particolare, per quanto concerne l'elezione dei Consigli degli Ordini, il novellato art. 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, prevede che le liste debbano riservare al genere meno rappresentato una quota (non inferiore a due quinti, arrotondata per eccesso) delle candidature, vietando che agli ultimi cinque posti in lista siano collocati più di tre candidati del medesimo genere e che nella lista siano collocati più di due candidati del medesimo genere in sequenza. A sua volta, il novellato art. 21, comma 8, prevede che il numero di preferenze esprimibili per candidati del medesimo genere non ecceda i due terzi (arrotondati per difetto) del totale delle preferenze espresse. Tutte queste previsioni sono stabilite a pena di inammissibilità delle liste e di invalidità delle preferenze espresse.

Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio Nazionale, il novellato art. 25, comma 6, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, prevede che le liste debbano riservare al genere meno rappresentato una quota (non inferiore ai due quinti, arrotondati per difetto) delle candidature effettive e una quota (pari a due quinti) delle candidature supplenti al genere meno rappresentato in lista.

2.- La sospensione delle operazioni elettorali e la necessità di garantire continuità nel governo della professione ha suggerito anche di esplicitare, con apposita previsione legislativa, che gli organi attualmente in carica continuano a esercitare le loro attribuzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.

3.- Infine, poiché l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che la previsione del titolo di specialista è essenziale per il buon funzionamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, si è rivelata necessaria e urgente, per superare sollecitamente le criticità determinate da un'evidente lacuna dell'ordinamento professionale, l'introduzione, sempre nel decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, di un art. 39-bis, relativo alla possibilità di ottenere il titolo di specialista.

In particolare, è stato previsto che il titolo di specialista sia riconosciuto ai soli iscritti nella Sezione A dell'albo professionale e che esso possa essere conseguito solo all'esito di specifici percorsi formativi o con l'ottenimento di particolari titoli.

Il titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale, non preclude l'esercizio di tutte le attività previste dall'articolo 1 dell'ordinamento professionale e non può essere speso da chi non l'ha conseguito.

Emendamento 1

Art.

1. All'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139¹, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"A pena di inammissibilità e allo scopo di assicurare l'equilibrio di genere, le liste rispettano i seguenti criteri:

a) riserva al genere meno rappresentato di una quota di posti non inferiore a due quinti, arrotondata per eccesso;

b) collocazione agli ultimi cinque posti di non più di tre candidati del medesimo genere;

c) collocazione di non più di due candidati del medesimo genere in sequenza".

2. L'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è così sostituito:

"In aggiunta al voto di lista, è data facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a due terzi, arrotondati per difetto, del totale delle preferenze espresse. Il mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo comporta la nullità di tutte le preferenze espresse, ferma restando la validità del voto di lista".

3. L'art. 25, comma 6, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139², ultimo periodo, è così sostituito:

"Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali riservano almeno i due quinti delle candidature effettive, arrotondati per difetto, e i due quinti delle candidature supplenti al genere meno rappresentato in lista".

4. L'articolo 31-terdecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è abrogato.

¹ Testo vigente dell'art. 21, commi 5 e 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, oggetto di modifica:

Art. 21 - Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori.

"[...] 5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale. Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.

[...]

8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente".

² Testo vigente dell'art. 25, comma 6 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, oggetto di modifica:

Art. 25 - Composizione ed elezione del Consiglio nazionale.

"[...] 6. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e dell'equilibrio tra i generi, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3/4

Emendamento 2

Art.

"1. Ai sensi dell'art. 25, comma 14, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio Nazionale in carica esercita tutte le attribuzioni previste dalle fonti vigenti. Si applica l'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Sino all'insediamento dei nuovi Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i Consigli degli Ordini e i Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in carica esercitano tutte le attribuzioni previste dalle fonti vigenti. Si applica l'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137".

Emendamento 3

Art.- Specializzazione

Dopo l'art. 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito un art. 39-bis:

"1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista.

2. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) dagli iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 8. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

b) dagli iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione uno dei seguenti titoli:

b1) un secondo titolo di laurea specialistica o a ciclo unico;

b2) un diploma di Master universitario di secondo livello;

b3) un dottorato di ricerca;

b4) un attestato finale di un corso di perfezionamento universitario ai sensi dell'art. 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 della durata complessiva non inferiore a duecento ore;

b5) un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

b6) la qualifica di professore universitario di ruolo;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno otto anni, previa dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

4. La specializzazione per comprovata esperienza può essere conseguita in relazione a un solo settore.

5. I percorsi formativi di cui al comma 3, lettera a), sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, e dalle università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

4/4

9. Entro il termine di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, le modalità applicative di quanto disposto nel presente articolo sono definite con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio Nazionale che si esprime entro trenta giorni. Decorso il termine per l'espressione del parere il regolamento ministeriale può essere adottato. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3.".

(ASSOCIAZIONE SINDACALE)	
PRESIDENTE _____	
Firma Presidente _____	Data _____